



COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DELLA SPEZIA

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2012
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2017
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/02/2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2019**

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DELLA SPEZIA

Art. 1 .Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 Misura dell'imposta

Art. 5 Esenzioni e agevolazioni

Art. 6 Versamento dell'imposta

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 7-bis Resa del conto dell'agente contabile

Art. 7-ter Il responsabile del pagamento dell'imposta

Art. 8 Competenze del Comune sui controlli

Art. 9 Competenze della Società Speziarisorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dei tributi

Art. 10 Sanzioni

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune della Spezia ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e ne disciplina l'applicazione.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita e disciplinata dal presente regolamento in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune della Spezia, di cui alla Legge Regionale n. 2/2008, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune della Spezia, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Marzo 2012.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il soggetto, definito all'art 7-ter del Regolamento, che incassa direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno ovvero il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici.
3. L'imposta riscossa dal soggetto responsabile della riscossione e del versamento dovrà essere riscontrata tramite singola ricevuta d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.
4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui alla legge regionale n.

- 2/2008 in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'importo dell'imposta è stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f), del D.lgs n. 267/2000 e s.m., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5

Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe del Comune della Spezia;
 - b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie convenzionate del territorio comunale, per la durata del ricovero fino al giorno successivo alla data delle dimissioni, in ragione di un accompagnatore per paziente maggiorenne e due accompagnatori per paziente minorenni;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.
 - e) i dipendenti delle catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune della Spezia, esclusivamente nei casi in cui siano nell'esercizio delle loro funzioni lavorative.
 - f) gli studenti in rapporto di stage con le catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune della Spezia.
 - g) gli studenti iscritti al Polo Universitario Marconi del Comune della Spezia limitatamente al pernottamento effettuato il giorno precedente l'esame da sostenere.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'imposta si applica in misura ridotta del 40% ai lavoratori dipendenti che per esigenze di servizio soggiornano nel territorio del Comune della Spezia per più di cinque giorni all'anno, anche non consecutivi. La riduzione si applica a decorrere dal sesto pernottamento.
4. L'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta ad attestare la natura lavorativa del soggiorno e il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune della Spezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune della Spezia;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso la Società Speziarisorse S.p.A.;

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune della Spezia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, l'imposta dovuta con distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni in base al precedente art. 5, nonché eventuali ulteriori informazioni richieste utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione deve essere effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale o tramite fax solo per le strutture ricettive extralberghiere svolte con carattere di non imprenditorialità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 7-bis

Resa del conto dell'agente contabile

1. Ai fini della resa del conto di gestione, si individua nel soggetto responsabile della gestione dell'imposta di soggiorno, Speziarisorse spa, l'agente contabile principale o di "diritto" per la rendicontazione dei versamenti dell'imposta di soggiorno. I singoli gestori delle strutture ricettive aventi sede nel Comune della Spezia devono considerarsi sub agenti contabili, tenuti alla presentazione del proprio conto giudiziale, da cui risultino le riscossioni effettuate da ciascuna struttura ricettiva, esclusivamente all'agente contabile principale Speziarisorse spa.
2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare all'agente contabile principale Speziarisorse S.p.A il modello per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.
3. La Società Speziarisorse S.p.A opera quale soggetto di raccordo per la presentazione del conto giudiziale unico per la rendicontazione dell'imposta di soggiorno. La Società Speziarisorse S.p.A, sulla base dei conti presentati dalle strutture ricettive, provvede a far pervenire al Comune il conto giudiziale riepilogativo entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art.7 ter

Il responsabile del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta – di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L.50/17 - sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.

2. Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 7 e all'art. 7 bis (quale agente contabile). Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo di cui all'art. 8 potranno essere definite con apposito atto convenzionale.
3. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs.471/97 per l'omesso ritardato o parziale riversamento dell'imposta. La suddetta violazione viene contestata ai sensi ed agli effetti dell'art. 10 di questo regolamento.

Articolo 8

Competenze del Comune sui controlli

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta.
2. I controlli verranno effettuati:
 - mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva da parte del Corpo di Polizia Municipale, accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni e ai versamenti mensili effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta,
 - con analisi e comparazione dei dati acquisibili presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS e presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R.n. 28 /2006.
3. In caso di irregolarità ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate all'art 10 del regolamento.

Articolo 9

Competenze della Società Speziarisorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

1. La Società Speziarisorse S.p.A. provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. La Società suddetta ha quindi competenza a emettere gli avvisi di accertamento per l'omessa ritardata incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Le procedure di erogazione della sanzione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs n. 472/1997.
2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. La Società Speziarisorse S.p.A. mette a disposizione del Comune la documentazione contabile eventualmente utile all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento. Il Comune segnala alla Società inadempimenti e violazioni alle disposizioni del presente Regolamento accertate nell'ambito delle verifiche di cui all'art 8.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno la Società applica le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le accertate violazioni a quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento (obbligo di dichiarazione mensile) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.
2. L'omesso, parziale o tardivo riversamento dell'imposta da parte del responsabile del pagamento è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti del D.Lgs.296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata(art. 13 del D.Lgs 471/97).
3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale e dell'art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di fattispecie costituenti reato riferite a dichiarazioni infedeli o comunque mendaci e riferite all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.
4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo del Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981 n. 689.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Ente, con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune della Spezia almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 1,50.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma 1 non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
4. Il presente articolo è conforme a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate. Eventuali modifiche al Regolamento Generale delle entrate comporteranno adeguamento automatico del presente articolo.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di modificare e posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale ha facoltà di sostituire in tutto o in parte con l'imposta di soggiorno gli oneri previsti a carico dei titolari di Società in qualsiasi forma costituite esercenti attività di trasporto a fini turistici per la sosta nell'ambito del territorio cittadino.
3. Il presente Regolamento nulla dispone in merito alle Attività Ricettive all'Aria Aperta, non presenti ad oggi sul territorio comunale della Spezia.